

15° aggiornamento della **Circolare n. 272 Matrice dei conti**; 21° aggiornamento della **Circolare n. 217 Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL**; 74° aggiornamento della **Circolare n. 154 Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi**

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni riguardanti le parti della disciplina oggetto di modifica; alcune ulteriori richieste di chiarimento e modifiche formali, richieste in consultazione, non sono specificamente commentate.

Come previsto dal Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (Provvedimento del 9 luglio 2019), la Banca d'Italia valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria. La consultazione si è chiusa il 13 settembre 2021. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 5 partecipanti:

RESOCONTO ALLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> • ABI (Associazione bancaria italiana) • ASSOFIN (Associazione italiana del credito al consumo ed immobiliare) • NEXI Payments SpA (Istituto di pagamento) • Raiffeisen • Unicredit 		
Osservazioni generali (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3 – Servizi di pagamento)	ABI ha: 1) chiesto conferma che le operazioni di pagamento e le operazioni di pagamento fraudolente nella Sezione II.3 siano da segnalare solo se in presenza di operazioni disposte da soggetti diverse da IFM	Chiarimento	1) In linea generale, si fa presente che, con il presente aggiornamento, non viene modificato il perimetro dei soggetti che danno disposizioni relative a servizi di pagamento, che resta in linea con quanto

	<p>(Istituzioni Finanziarie Monetarie), in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE);</p> <p>2) suggerito la pubblicazione dei controlli di quadratura delle segnalazioni sui servizi di pagamento analogamente a quanto effettuato dalla BCE per le Validation rules incluse nel manuale di accompagnamento al Regolamento.</p>		<p>previsto dal Regolamento (UE). A titolo esemplificativo, per quanto concerne le operazioni di pagamento (cfr. parte 2.3.1), il Regolamento (UE) riporta che vanno segnalate “Le operazioni di pagamento disposte da un’istituzione diversa da un’IFM verso qualsiasi controparte o da un PSP se la controparte è un’istituzione diversa da un’IFM”. Sempre lo stesso Regolamento, esclude dalla categoria di “Istituzione diversa da un’IFM” ai fini delle statistiche sui pagamenti tutti i PSP (cfr. Allegato II-definizioni dei dati);</p> <p>2) le validation rules pubblicate dalla BCE sono riferite al secondary reporting (che riporta i dati dell’intero sistema in forma aggregata) e non al primary (segnalazioni individuali della banca). La Banca d’Italia assicura la trasparenza sui controlli applicati alla raccolta mettendo a disposizione dei segnalanti strumenti di diagnostica i cui risultati possono dare contezza ai segnalanti dei controlli in essere, tempo per tempo, sulle diverse basi informative.</p>
<p>Segnalazioni degli utilizzi fraudolenti (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3 – Servizi di pagamento e Circolare 154)</p>	<p>ABI ha:</p> <p>1) sottolineato difficoltà nella produzione delle prime segnalazioni riferite al 30 giugno 2022 relative ai servizi di pagamento nei termini previsti dalla normativa (25 luglio 2022);</p> <p>2) invitato a valutare, al fine di ridurre gli oneri segnaletici, di raggruppare in determinate finestre temporali l’invio delle rettifiche connesse con l’accertamento di frodi riferite ad un periodo precedente alla segnalazione, ma accertate</p>	<p>SI</p>	<p>1) Al fine di agevolare l’adeguamento dei sistemi informativi degli intermediari, il termine di invio dei dati relativi agli utilizzi fraudolenti della Sezione II.3 della Circ. 272 e della Sezione II.12 della Circ. 217, riferiti al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022, è prorogato al 25 ottobre 2022,</p> <p>2) nel manual on payment statistics pubblicato sul sito della BCE, sono state chiarite le modalità da utilizzare per la segnalazione dei dati sulle frodi nei pagamenti, da imputare alla data contabile in cui la transazione di pagamento originaria ha</p>

	<p>successivamente;</p> <p>3) ipotizzato la possibilità di un invio trimestrale invece che semestrale di alcune voci relative agli utilizzi fraudolenti;</p> <p>4) richiesto il rispetto del termine dei 13 mesi per la notifica e rettifica delle operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite stabilito dalla PSD2 e dal D. Lgs. 218/2017 di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano.</p>		<p>avuto luogo. Operativamente, l'aggiornamento dei dati pregressi si configura come un flusso di rettifiche e deve seguire i criteri generali di cui alla normativa segnaletica di vigilanza, che prevedono l'obbligo di inviare le rettifiche non appena accertate. Nel caso in specie, ove gli intermediari avessero difficoltà a gestire le rettifiche pregresse con la modalità indicata, si potrà tenere conto del fatto che, sulla base delle indicazioni ad oggi disponibili, la trasmissione alla BCE di flussi di rettifica relativi a date contabili pregresse non avviene nel continuo dopo ogni rettifica pervenuta, ma in modo aggregato all'interno delle finestre temporali previste per la trasmissione dei dati; dunque ad esempio il flusso di rettifica sulle frodi riferito al semestre T-1, contenente tutte le rettifiche sulle frodi accertate nel semestre corrente (semestre T), potrà essere trasmesso in concomitanza con l'invio dei dati del semestre corrente;</p> <p>3) sulla base di interlocuzioni con l'ABI ed il sistema bancario, intervenute dopo l'invio della risposta alla consultazione, si è ritenuto di mantenere la frequenza semestrale prevista anche dal Regolamento BCE per tutte le voci relative agli utilizzi fraudolenti;</p> <p>4) il termine previsto dalla PSD2 riguarda il diritto di contestazione delle transazioni non autorizzate da parte del cliente e non tratta di criteri segnaletici per i quali valgono le norme generali e le prassi previste dalle normative segnaletiche.</p>
--	--	--	--

<p>Merchant Category Code e Categoria esercizi convenzionati (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3 – Servizi di pagamento e Circolare 154)</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) considerare per la Merchant Category Code una lista di codici più analitica rispetto a quella richiesta dalla BCE per le segnalazioni; 2) prevedere la sostituzione dell'attributo "Categoria Esercizi Convenzionati", non oggetto di aggiornamento, con la nuova categoria "Merchant Category Code", al fine di ridurre i costi di rilevazione ed armonizzare il requisito informativo. 	<p>In parte</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Il dettaglio delle occorrenze che compongono la lista degli MCC Code è stato definito dalla BCE tenendo conto anche delle indicazioni pervenute al riguardo dalle BCN e dall'EBF. La richiesta non può essere accolta in quanto renderebbe impossibile controllare la correttezza dei codici segnalati rispetto alla lista BCE; 2) viene accolta la proposta e viene pertanto sostituito l'attributo "Categoria Esercizi Convenzionati" con "Merchant category code" nelle voci della Sez. II, sottosez. 3 della Circ. 272 e della Sez. II, sottosez. 12 della Circ. 217.
<p>Operazioni di pagamento basate su carte di debito/credito/moneta elettronica: Ripartizione per schema e modalità di autenticazione – lato acquiring (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3 – Servizi di pagamento e Circolare 154)</p>	<p>ABI ha rilevato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per talune voci/sottovoci, un disallineamento delle motivazioni da indicare ai fini dell'esenzione dall'utilizzo della Strong Customer Authentication (SCA) previste dal Regolamento BCE (allegato III) e dal manuale BCE, rispetto a quelle indicate nella bozza di Circolare n. 272; 2) che è richiesto il dettaglio dell'esenzione non-SCA per le operazioni di pagamento con moneta elettronica (non previsto dal Regolamento BCE), nella bozza di Circolare 272 posta in consultazione; 	<p>Chiarimento</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nelle bozze di Circolari 272 e 217 in consultazione sono state generalmente indicate tutte le possibili motivazioni riportate nell'allegato I del Regolamento BCE e non sono indicate le sole specifiche motivazioni relative alle singole voci/sottovoci. Con l'emanazione definitiva delle normative, vengono riportate, all'interno della Circolare 154, le sole motivazioni specifiche relative alle singole voci/sottovoci, allineando il contenuto della normativa a quello delle disposizioni comunitarie; 2) in Italia l'aggregato della moneta elettronica comprende anche le carte prepagate (sebbene la normativa sulla moneta elettronica si estenda a tutte le carte prepagate, non tutti i paesi trattano tali carte allo stesso modo). Conseguentemente, per garantire un trattamento segnaletico comune a tutte le carte prepagate (ivi incluse quelle relative alla moneta

	<p>3) l'impossibilità da parte dei segnalanti di reperire la modalità di rimborso (rateale o a saldo) prevista dalla carta per le operazioni effettuate con carte di credito in cui la banca opera come acquirer.</p>		<p>elettronica), viene richiesto il dettaglio dell'esenzione non-SCA anche per le operazioni di pagamento con carte prepagate di moneta elettronica;</p> <p>3) la richiesta è prevista dal Regolamento BCE. Nei casi di impossibilità tecnica di reperire tale dettaglio potrà essere utilizzata convenzionalmente l'indicazione del rimborso "a saldo".</p>
<p>Servizi di disposizione di ordine di pagamento – voce 58746 (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)</p>	<p>ABI ha chiesto chiarimenti sulla valorizzazione della sottovoce "Altro" all'interno della nuova voce 58746 e suggerisce di inserire un rimando ai criteri segnaletici utilizzati nella voce 58550 "Bonifici disposti dalla propria clientela" per le informazioni relative alla sottovoce "bonifici".</p>	<p>SI</p>	<p>Per i bonifici viene inserito il rimando alla voce 58550; viene altresì specificato che nella sottovoce "Altro" vanno inclusi esclusivamente i servizi di disposizione di ordini di pagamento in cui l'azienda segnalante opera come prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) e che prevedono uno strumento di pagamento diverso dal bonifico (ad esempio un'operazione con carta).</p>
<p>Definizione di Operazioni di pagamento basate su carta, cash back, cash in shop (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)</p>	<p>ABI ha proposto una rimodulazione delle definizioni presenti all'interno della Circolare 272 e riferite a Operazioni di pagamento basate su carta e Cash back, mentre ritiene adeguata la definizione di Cash in Shop.</p>	<p>In parte</p>	<p>Per la definizione di Operazioni di pagamento basate su carta la Circolare riporta esattamente quella della Interchange Fee Regulation per cui si ritiene di non intervenire.</p> <p>Viene accolta la richiesta di aggiornare la definizione di Cash back allineandola a quella fornita dalla BCE nell'ambito dell'ERP <i>"WG on access and acceptance of cash"</i>.</p> <p>Le definizioni in questione sono state spostate all'interno della Circolare 272 nelle "Avvertenze generali – Glossario".</p>
<p>Moneta elettronica: utilizzi della clientela dell'azienda segnalante (lato issuing) - voce 58635 (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)</p>	<p>ABI e Unicredit hanno chiesto conferma che le operazioni effettuate tramite BANCORMAT Pay® debbano essere segnalate tra le operazioni con carte di moneta elettronica, nel caso in cui l'utilizzo di BANCORMAT Pay® sia associato ad un addebito su IBAN di carta prepagata. È stato fatto altresì presente che esistono altre fattispecie quali ad esempio quelle che prevedono BANCORMAT Pay® associato ad un addebito diretto in conto corrente.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>In linea generale, si fa presente che le operazioni effettuate tramite BANCORMAT Pay® o con servizi digitali simili vanno segnalate sulla base del contratto di emissione e della normativa di riferimento. Se ad esempio il BANCORMAT Pay® viene emesso autonomamente come prodotto di debito e collegato ad un conto corrente o su un conto che è già connesso con l'emissione di altra carta prepagata, l'operazione al POS si configura alla stregua di una operazione con carta di debito. Se invece il BANCORMAT Pay® viene emesso</p>

			congiuntamente ad un conto prepagato “dedicato”, l’operazione potrebbe configurarsi come emissione di moneta elettronica tenuto conto di quanto previsto dal contratto di emissione.
Apparecchiature POS, ATM e altri dispositivi (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3 e Circolare 217: Sezione II – Sottosezione 12)	<p>ABI, NEXI e RAIFFEISEN (quest’ultima per per il solo punto 2) hanno chiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di uniformare le terminologie utilizzate nella definizione di ATM presenti nella voce 58590, con particolare riferimento alle macchine a disposizione che permettono il prelievo di contanti senza la presenza di un operatore (Cash dispenser e TOTEM); 2) di specificare cosa si intenda per apparecchiature virtuali (voce 58587 “P.O.S.: nr. apparecchiature virtuali”); 3) di specificare cosa si intenda per dispositivi diversi da POS e ATM convenzionati con l’ente segnalante (voce 58588); 4) di precisare per la voce 58723 “Moneta elettronica: nr. apparecchiature” se, tra i terminali di pertinenza della banca segnalante, vadano ricompresi sia POS che ATM. 	Chiarimento	<ol style="list-style-type: none"> 1) Viene modificata la definizione nella Circolare 272 e nella Circolare 217 al fine di allineare le terminologie relative allo stesso dispositivo; 2) viene specificato che vanno segnalati tra le apparecchiature virtuali i punti vendita “on-line” nell’ambito di commercio elettronico che accettano strumenti di pagamento elettronici; 3) trattasi di voce residuale che vuole intercettare innovazioni tecnologiche che consentono di far avviare il pagamento presso un punto vendita in modalità alternativa al POS/ATM tradizionale e/o con strumenti diversi da quelli basati su carta (ad es. bonifico); 4) l’istruzione di compilazione fa riferimento ai “terminali di pertinenza della banca segnalante che consentono l’effettuazione di transazioni ai titolari di carte con funzione di moneta elettronica”. Viene precisato che rientrano anche i terminali che consentono le operazioni di loading/unloading della provvista.
Utilizzi fraudolenti: accrediti sui conti a fronte di disposizioni di incasso preautorizzate – voce	ABI ha chiesto se per “consenso prestato tramite oppure senza mandato elettronico” si debba adottare o meno l’interpretazione restrittiva di cui all’allegato VII “e-mandate” dei Rulebook EPC	Chiarimento	Anche il manuale BCE precisa che per consenso prestato tramite mandato elettronico si debba far riferimento all’“e-mandate”.

58752 (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)			
Utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con carte di credito (lato issuing) (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)	ABI ha chiesto conferma della eguaglianza dei totali delle voci 58756 “utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con carte di credito (lato issuing)” e 58761 “utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento effettuate con carte di credito – ripartizione per schema e modalità di autenticazione (lato issuing)”	Chiarimento	Si conferma che le voci hanno lo stesso ammontare ma variano per struttura.
Emissione di Moneta elettronica – voce 58645 (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)	ABI osserva che: 1) l’attributo informativo “tipo terminale” debba essere riferito esclusivamente alle operazioni di ricarica e non anche alle sottovoci relative alla “Prima emissione”; 2) il valore delle ricariche avvenute nel trimestre su moneta elettronica sembrerebbero richieste solo in presenza di prima emissione avvenuta nel medesimo trimestre di segnalazione	Chiarimento	1) il dettaglio informativo “tipo terminale” prevede diversi valori. In caso di prima emissione se la richiesta viene effettuata in agenzia/filiale/esercizio commerciale andrà utilizzato il valore “Sportello”. Per le richieste effettuate integralmente on-line andrà utilizzato il valore “Rete”; 2) nell’istruzione all’interno della Circolare n. 272 viene precisato che vanno considerate tutte le ricariche eseguite nel periodo di riferimento indipendentemente da quando lo strumento è stato emesso.
Operazioni di pagamento eseguite con carte di credito o debito: mobile e pos – voci 58727 e 58728 (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)	Unicredit ha chiesto di introdurre una casistica esemplificativa nella Circolare 272 per le “Operazioni di pagamento eseguite con carte di credito o debito: mobile e pos”, suggerendo la seguente valorizzazione: sottovoci 02 e 04 - Operatività P2P assente in quanto ad oggi considerata senza modalità di schema di pagamento con carta; 06-08 operatività tramite digital wallet (es. Google Pay) 10-12 pagamenti tramite carta eseguiti presso esercente fisico con introduzione fisica della carta nel pos.	No	L’approccio in termini generali risulta corretto. Tuttavia va tenuto conto che il digital wallet riguarda il Mobile in generale e quindi anche la soluzione P2P; pertanto l’operatività tramite digital wallet potrebbe essere oggetto di rilevazione anche nelle sottovoci 02 e 04.
Operazioni di pagamento con moneta elettronica: soluzione di	ABI rileva che per la voce 58738, sulla base delle indentazioni presenti nella Circolare 272, la richiesta del dettaglio sulle operazioni di pagamento effettuate su mobile sia presente solo per lo strumento “conto di moneta elettronica” e non	Chiarimento	Con il presente aggiornamento vengono allineate le definizioni di “carta di moneta elettronica” e di “conto di moneta elettronica” della Circolare 272 a quelle presenti nel Regolamento BCE. La richiesta informativa relativa alla “soluzione mobile” viene

pagamento (lato issuing) – voce 58738 (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)	anche per la “carta di moneta elettronica”. Tale previsione non consentirebbe di “segregare” i pagamenti del tipo Person to Person (P2P) che verrebbero aggregati all’interno delle sottovoci relative alla carta di moneta elettronica.		richiesta solo con riferimento alla tipologia “conto di moneta elettronica”. Per maggiore chiarezza, per le sottovoci della voce 58378, è stato introdotto un rimando alle definizioni di carta di moneta elettronica e di conto di moneta elettronica presenti nella voce.
Variabile “Digitalizzazione” (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)	RAIFFEISEN ha chiesto chiarimenti riguardo al contenuto della variabile “Digitalizzazione” con particolare riferimento alla voce 58625	Chiarimento	Si riferisce alla tipologia di carta utilizzata (solo fisica, solo virtuale, entrambi).
Prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP): numero clienti - Voce 58788 (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)	RAIFFEISEN ha chiesto chiarimenti sul contenuto della voce 58788 “Prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP): numero clienti”.	Chiarimento	Va segnalato il numero dei clienti (non degli accessi) della banca segnalante per cui la banca stessa opera come AISP, indipendentemente se nel periodo oggetto di segnalazione il cliente abbia usufruito o meno del servizio.
Operazioni infra-gruppo (Circolare 272: Sezione II – Sottosezione 3)	RAIFFEISEN ha chiesto indicazioni su come segnalare le operazioni infragruppo nei casi in cui il regolamento avviene all’interno e non viene inviato verso i sistemi di clearing.	Chiarimento	L’infra-gruppo va segnalato secondo i criteri previsti dal Regolamento BCE, a prescindere dal metodo di regolamento interbancario: non vanno segnalate quindi le operazioni ordinate da PSP dove il beneficiario è un altro PSP.
Segnalazione delle frodi (Circolare 217: Sezione II – Sottosezione 12)	ASSOFIN ha chiesto di chiarire il momento in cui devono essere segnalate le voci segnaletiche relative alle frodi da parte dell’intermediario segnalante. Al riguardo, fa presente che l’intermediario segnalante viene a conoscenza della frode con termini posticipati rispetto al semestre in corso di segnalazione. Se si optasse per il criterio della segnalazione nel semestre in cui sono avvenute le transazioni oggetto di frode, diventerebbe necessario inviare rettifiche alle segnalazioni anche a distanza di molto tempo rispetto al momento della prima segnalazione.	Chiarimento	I dati sulle frodi nei pagamenti devono essere imputati alla data contabile in cui la transazione di pagamento originaria ha avuto luogo in linea con quanto previsto dal Regolamento BCE.
Operazioni di pagamento basate su carta (Circolare 217: Sezione II – Sottosezione 12)	ASSOFIN chiede di confermare che vanno ricomprese tra le “Operazioni di pagamento basate su carta” le sole operazioni che transitano su circuito internazionale attraverso uno schema di pagamento. Mentre vanno escluse le operazioni	Chiarimento	Il circuito nazionale e internazionale si riferisce al regime di accettazione del circuito e non al metodo di regolamento o di autorizzazione utilizzabile dalla clientela solo a livello domestico o anche a livello cross-border.

	<p>non derivanti da circuito internazionale quali ad esempio quelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> -mediante autorizzazione interna on-line (verifica della disponibilità) avviata dal front end dell'azienda e regolata tramite bonifico su c/c del cliente di parte del fido; -mediante autorizzazione interna on-line (verifica della disponibilità) avviata dal partner convenzionato e regolata tramite la liquidazione diretta su c/c del partner convenzionato. 		In linea generale nelle operazioni con carta vi rientrano sia quelle effettuate su circuito internazionale che nazionale.
Modalità di rimborso (Circolare 217: Sezione II – Sottosezione 12)	ASSOFIN chiede di chiarire se il criterio di ripartizione indicato per la segnalazione della modalità di rimborso per l'ammontare delle operazioni si applichi anche al numero di operazioni.	Chiarimento	Si applica il medesimo criterio sia all'ammontare che al numero di operazioni.
Segnalazione dei Bonifici e degli Addebiti (Circolare 217: Sezione II – Sottosezione 12)	NEXI chiede di specificare se nelle nuove voci delle segnalazioni di vigilanza, continuerà a segnalare la quota di operazioni relativa al servizio Digital Corporate Banking (DCB) in qualità di Banca proponente (poiché la stessa è l'unica che dispone dei dati relativi alla Strong Customer Authentication ed alle eventuali esenzioni), così come indicato dalle linee guida ricevute da CBI agli aderenti tramite Circolare l'11/03/2020.	Chiarimento	In linea generale gli enti devono inviare le segnalazioni se l'operatività viene effettuata ai sensi del Regolamento BCE e rientra nell'ambito di applicazione. In termini generali il Regolamento riporta che vanno segnalate "Le operazioni di pagamento disposte da un'istituzione diversa da un'IFM verso qualsiasi controparte o da un PSP se la controparte è un'istituzione diversa da un'IFM" (cfr. parte 2.3.1 del Regolamento). Sempre lo stesso Regolamento, esclude dalla categoria di "Istituzione diversa da un'IFM" ai fini delle statistiche sui pagamenti tutti i PSP (cfr. Allegato II- definizioni dei dati).
Utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con carte di debito (lato issuing) – voce 58753 (Circolare 217: Sezione II – Sottosezione 12)	NEXI ha chiesto di chiarire se, nella definizione di carte di debito presente all'interno della Circolare 217, rientrano anche le carte di debito internazionali.	Chiarimento	La definizione di carta di debito è inclusa nelle avvertenze generali e ricomprende tutte le carte emesse dal soggetto segnalante (issuer).
Operazioni con carte di credito su rete - modalità a distanza – voce 58662 (Circolare	NEXI ha chiesto chiarimenti relativamente alla tipologia di dispositivi mobili a cui si fa riferimento nella voce per i pagamenti effettuati nella modalità a distanza. Ha chiesto altresì se per i pagamenti	Chiarimento	Relativamente ai dispositivi ci si riferisce a tutti quei dispositivi utilizzati per comunicare a distanza tra i quali rientrano a titolo di esempio dispositivi mobili, smartphone, tablet etc.

217: Sezione II – Sottosezione 12)	avviati non elettronicamente ci si riferisca esclusivamente a quelli disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO).		Per ciò che concerne le operazioni avviate non elettronicamente si conferma che ricomprendono le MO/TO. In linea generale dovrebbero essere, al momento, le uniche fattispecie per questo strumento (cfr. definizione riportata nell'allegato III del Regolamento BCE).
Operazioni di pagamento eseguite con carte di credito: mobile e pos (lato issuing) – voce 58727 (Circolare 217: Sezione II – Sottosezione 12)	NEXI ha chiesto per le operazioni a distanza (soluzione mobile) di inserire una definizione di soluzione mobile e specificare se in tale fattispecie rientrano le modalità di pagamento che utilizzano un dispositivo mobile ovvero telefono cellulare.	Chiarimento	La definizione di soluzione di pagamento mobile riportata nel Regolamento BCE (cfr. Allegato II – Definizioni) è la seguente: <i>“Una soluzione utilizzata per disporre pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese), cioè bonifici, pagamenti con carta e/o operazioni con moneta elettronica.”</i> Nel caso di specie, per la voce 58727, ci si riferisce alle operazioni con carta.
Commissioni tra prestatori di servizi di pagamento – voce 58779 (Circolare 217: Sezione II – Sottosezione 12)	NEXI ha chiesto di esplicitare le tipologie di commissioni che devono essere incluse in questa voce	SI	Viene precisato nella Circolare 217 che si tratta di commissioni interbancarie scambiate tra operatori in base ad accordi tra le parti e/o sulla base di disposizioni vigenti. A titolo di esempio, rientrano in questa tipologia di commissioni le cd. interchange fees ossia le commissioni che gli acquirer versano agli issuer per le operazioni di pagamento basate su carta, disciplinate dal Regolamento 751/2015.